

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRD  
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità  
Agli Ispettori/Esperti PRD del Dipartimento DC  
Loro sedi

**OGGETTO** **Dipartimento Certificazione e Ispezione**  
**Circolare tecnica DC N° 51/2022 - Disposizione in merito all'accREDITAMENTO dello schema Codice di rete TERNA a fronte della Delibera ARERA n. 40/2021/R/EEL e Allegato A.18**

## **INTRODUZIONE**

Nell'ambito dell'esercizio del Sistema Elettrico Nazionale (SEN) TERNA, in qualità di Gestore designato della rete di trasmissione, prescrive lo svolgimento di verifiche di conformità degli impianti di produzione, le quali sono orientate ad appurare il rispetto dei requisiti tecnici di connessione e l'adeguata fornitura dei servizi di sistema previsti nel Codice di Rete TERNA ("CdR") e relativi allegati. Le modalità e le procedure per l'esecuzione di tali verifiche sono disciplinate all'interno dell'Allegato A.18 al Codice di Rete, approvato tramite deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("Autorità")

## **CONTESTO NORMATIVO**

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DPCM 11 maggio 2004, il Codice di Rete viene approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente su proposta di Terna. La proposta relativa all'aggiornamento dell'Allegato A.18 al CdR ("Allegato A.18"), trasmessa da Terna all'Autorità in data 17 dicembre 2020, è stata approvata tramite Deliberazione n. 40/2021/R/EEL del 9 febbraio 2021.

Ai sensi di quanto previsto nell'Allegato A.18, i Titolari degli impianti di produzione hanno l'obbligo di sottoporre a verifica:

- tutti gli impianti in fase di prima attivazione;
- tutti gli impianti oggetto di ammodernamento o di modifiche significative, limitatamente a tutti i sistemi e le regolazioni impattate da tali interventi.

Tali verifiche sono a cura dei Titolari stessi, le quali devono essere eseguite sotto la sorveglianza e responsabilità di un competente Organismo di Certificazione ("OdC"), accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ad emettere certificati sui gruppi di generazione in conformità alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A.18. In generale, si precisa l'OdC ha il compito di presenziare le prove al fine di poterne garantire la corretta esecuzione in regime di test witnessing.

## REGOLE DI CERTIFICAZIONE

Si riportano di seguito alcuni pertinenti elementi a integrazione dello schema di certificazione - Allegato A.18 al Codice di Rete (CdR) - di cui TERNA è owner (schema basato regolamentazione nazionale):

1. Tipologia della certificazione: Tipo 1b o Tipo 5 in accordo alla ISO 17067:2013;
2. Requisiti di conduzione della valutazione (iniziale e sorveglianza): ai sensi del §1B.5.12.3 del Capitolo 1B e dell'Allegato A.18 al Codice di Rete (CdR), ai soggetti interessati dalle verifiche è fatto obbligo di partecipare e di cooperare con il Gestore o suoi istituti delegati ai fini dello svolgimento delle stesse;
3. Imparzialità e riservatezza: nessun requisito ulteriore rispetto a quanto già normato dalla ISO/IEC 17065;
4. Contenuti del certificato: L'OdC deve emettere un certificato di conformità riportante come minimo:
  - Nome e l'indirizzo dell'OdC;
  - Data in cui la certificazione è stata rilasciata;
  - Nome e indirizzo del cliente;
  - Schema di certificazione: Delibera ARERA n. 40/2021/R/EEL del 9.2.2021 e Allegato A.18 al Codice di Rete Tema;
  - Data di scadenza della certificazione: applicabile solo per i certificati Tipo 5;
  - Campo di applicazione della certificazione: con indicazione di Nome impianto, Codice Unità di Produzione (UP), Codice/i Gruppo/i, Utente del Dispacciamento; Caratteristiche principali del macchinario quali: Tipologia UP e Gruppo/i, Potenza Apparante del Gruppo/i, Potenza efficiente UP e Gruppo/i, Costruttore e modello del macchinario;
  - Stato e/o modifiche dell'impianto o dei suoi sistemi di controllo che hanno comportato l'esecuzione della certificazione;
  - Elenco delle prove eseguite e relativi esiti, con riferimenti ai rapporti di prova per una corretta identificazione;
  - Esito verifica della correttezza delle procedure applicate ai sensi dell'Allegato A.18;
  - Firma o altra autorizzazione del delegato alla funzione dell'Organismo;
  - I rapporti di prova devono essere identificati in modo univoco e il certificato ne riporta i riferimenti.
5. Criteri di competenza del GVI: richiesti 2 anni minimi di comprovata esperienza acquisita sul campo nel settore delle prove su apparecchiature per la produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
6. Criteri di competenza dell'Organo deliberante: richiesto titolo di studio in Ingegneria e 2 anni minimi di comprovata esperienza sui requisiti di connessione e modalità di funzionamento degli impianti di produzione dell'energia;
7. Criteri di sospensione e revoca della certificazione: il certificato emesso dall'OdC si considera sospeso qualora il gruppo di generazione oggetto di certificazione sia temporaneamente interessato da problematiche che pregiudichino il rispetto dei requisiti tecnici, limitatamente alla durata della comunicazione LON rilasciata da Tema (i.e. Comunicazione di esercizio limitato di cui al § 1A.5.10.3.4 del Capitolo 1A del CdR). Lo stesso certificato si considera revocato per i gruppi di generazione oggetto di modifiche significative, ai sensi del Capitolo 1C del CdR, successive all'emissione del suddetto certificato, le quali pertanto richiedono una nuova certificazione.

## REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO

<b>Requisiti strutturali dell'OdC</b>	Nessun requisito ulteriore rispetto a quanto già stabilito dalla norma ISO/IEC 17065:2012. Si segnala che trattandosi di certificazione basata su regolamentazione nazionale non è applicabile l'accREDITamento con scopo flessibile secondo il documento EA 2/15 ed il Regolamento Accredia RT-37.
<b>Uso del Marchio</b>	Il certificato di conformità rilasciato dagli OdC dovrà riportare il marchio di ACCREDIA ed eventualmente il marchio di conformità dell'OdC (tale caso si applica solo per le certificazioni di Tipo 5) Le regole riguardanti l'utilizzo del marchio di ACCREDIA sono definite dal Regolamento RG-09 per l'utilizzo del Marchio.
<b>Processo di AccredITamento</b>	Le certificazioni conformi alla Delibera ARERA n. 40/2021/R/EEL del 9.2.2021 e Allegato A.18 al Codice di Rete Terna possono essere rilasciate esclusivamente da OdC <u>accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17065:2012.</u> <u>Nel caso in cui l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di AccredITamento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA/IAF MLA/BLA applicabili.</u>
<b>Obbligo di trasmissione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le certificazioni</b>	Al fine di garantire a Terna di poter condurre i necessari monitoraggi sulle certificazioni sopra indicate, è fatto d'obbligo per tutti gli Organismi di Certificazione trasmettere tempestivamente le variazioni ai certificati emessi, revisionati, sospesi, revocati.
<b>Periodo transitorio</b>	L'entrata in vigore del presente documento è fissata a 120 giorni dalla data di pubblicazione.

### ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione. Restano invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-03 per la concessione dell'accREDITamento ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	OdC già accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065	Esame documentale di 0,5 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto).  1 (una) Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.
---	--	---

B	OdC NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065, ma già accreditato per altre norme di accreditamento	<p>Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto).</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 g/u + 1 g/u rapportazione.</p> <p>Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC in ambito ISO/IEC 17065</p> <p>1 (una) Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.</p>
C	OdC NON accreditato in conformità alla ISO/IEC 17065 e non accreditato per altre norme di accreditamento	<p>Esame documentale di 1 g/u (da svolgersi, almeno in parte, in remoto).</p> <p>Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 g/u + 1 g/u rapportazione.</p> <p>Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC in ambito ISO/IEC 17065</p> <p>1 (una) Verifica in accompagnamento di durata minima di 1 g/u + 1 g/u di rapportazione. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITamento e le successive attività di sorveglianza.</p>

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE

Si rimanda alla modulistica DA-00 e DA-01 pubblicamente disponibili sul portale Accredia.

## MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Trattandosi di schema basato su regolamentazione nazionale, Accredia effettuerà almeno una verifica di mantenimento annuale presso la sede dell'OdC e n. 1 verifica in accompagnamento nel ciclo di accREDITamento.

Cordiali saluti

**Dott. Emanuele Riva**

Direttore Dipartimento  
Certificazione e Ispezione